



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
106	11/09/2017	9	16

Oggetto:

Concessione per lo scarico nel Vallone Solofrana ($Q = 7$ l/s) delle acque superficiali provenienti dall'opificio sito in via Regina Margherita 6 del comune di Solofra.

Richiedente: Conceria Ripell S.r.l. - Prat. 7238/C.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

- che, nell'ambito della richiesta AUA ai sensi del DPR 59/2013, lo sportello unico per le attività produttive del Comune di Solofra, con nota n. 2423 del 11/02/16 acquisita al prot. n. 111520 del 17/02/16, trasmise la documentazione presentata dalla ditta Conceria Ripell S.r.l. relativa alla istanza di autorizzazione unica ambientale;
- che, con nota n. 263363 del 18/04/2016 fu richiesta alla ditta di formalizzare la richiesta di concessione proponendo apposita istanza allegando la necessaria documentazione tecnico-amministrativa e le attestazioni dei versamenti degli oneri di concessione;
- che, con istanza acquisita in data 30/08/2017 n. 566556, il sig. Rizzo Franco, in qualità di legale rappresentante della Conceria Ripell S.r.l., con sede legale nel comune di Solofra alla via Regina Margherita, 6 e sede operativa in Solofra alla via Celentane n.52 zona ASI, Partita IVA 01776190645 (di seguito indicata con "concessionario"), ha fatto richiesta di concessione per lo scarico nel Vallone Solofrana delle acque superficiali provenienti dall'opificio ubicato in loc. Celentane del Comune di Solofra, su area distinta in catasto al foglio 1, particella n. 1936 sub 1;
- che, in allegato alla citata nota, il concessionario ha trasmesso la documentazione richiesta e le attestazioni di 2 versamenti di € 136,40 (in data 30/05/16 e 24/05/17) per oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72 a valersi per il 2016 e 2017 e del deposito cauzionale di € 248,00, pari a 2 annualità del canone base, effettuato in data 30/05/16, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Campania;
- che la pratica è registrata al n. 7238/C;

CONSIDERATO:

- che, dalla documentazione tecnica a firma dell'arch. Giuseppe Visone, emerge che le superfici a bassissimo livello di permeabilità ammontano a mq 3500 (di cui mq 1400 coperti e mq 2100 scoperti). Il rispetto dell'invarianza idraulica e il non superamento della portata di scarico, di 7 l/s, sarà assicurato dalla vasca di laminazione del volume di circa mc 130,00; il diametro del tubo di controllo del flusso sarà di circa 5,7 cm, in modo da non superare il limite di portata di scarico di progetto, il tutto in accordo con le istruzioni fornite dal Genio Civile;
- che, trattandosi di opera che interferisce con il demanio fluviale, si rende necessario il rilascio di apposita concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del relativo canone;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016 e nelle more dei successivi provvedimenti di attuazione, trattandosi di istanza acquisita antecedentemente al 31/05/17, la sua istruttoria viene conclusa da questa U.O.D.;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Genio Civile di Salerno;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 238 e 239 del 09/03/16) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013.

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la L. R. n. 3 del 20/01/2017;
Vista la L. R. n. 4 del 20/01/2017;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla Ripell S.r.l., come sopra generalizzata, la concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per lo scarico nel Vallone Solofrana ($Q = 7 \text{ l/s}$) delle acque superficiali provenienti dall'opificio ubicato in loc. Celentane del Comune di Solofra, su area distinta in catasto al foglio 1, particella n. 1936 sub 1, come da elaborati agli atti a firma dell'arch. Giuseppe Visone che, vistati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- la concessione ha decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza al 31.12.2034; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno un anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- la concessione è subordinata al pagamento del relativo canone, esso dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente (entro il 31 marzo) mediante versamento sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli Codice Tariffa 1520, ovvero mediante bonifico bancario, nonché degli importi a congruaggio che, eventualmente, dovessero essere richiesti a qualsiasi titolo, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo congruaggio per l'anno 2017 in € 136,40 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT;
- Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta del concessionario, previa rimozione dell'opera ed accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il concessionario è tenuto, per quanto di eventuale competenza, agli adempimenti di cui al D. L.vo n. 152/06, in applicazione del comma 250 della L.R. 15/03/11 n. 4 e rimane pertanto unico responsabile della verifica della qualità delle acque immesse;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assenti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempimenti o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza

autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase esecutiva delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a comunicare al Genio Civile di Salerno con lettera scritta, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, che dovrà controfirmare la comunicazione stessa; a garantire la sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che dovessero interessare il bacino idrografico del corso d'acqua in parola; a garantire la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori; ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche alla zona ed alle opere autorizzate, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo scorrimento delle acque; a consentire l'accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato del Genio Civile di Salerno, per lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale; ad inviare, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori, unitamente a certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato;
- la dichiarazione di fine lavori dovrà contenere una relazione circa l'avvenuto rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per quanto attiene il dimensionamento della sezione della bocca di scarico, corredata da documentazione fotografica;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- resta inoltre a carico del concessionario la periodica ispezione e pulizia del tratto di sponda interessato dallo scarico, verificando l'eventuale insorgenza di fenomeni erosivi e provvedendo, se del caso, ad eseguire i necessari lavori di consolidamento previa autorizzazione del Genio Civile;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di Ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento al personale regionale o del Consorzio di Bonifica di poter accedere all'opera di scarico per eventuali verifiche;
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi danno possa arrecarsi al concessionario per eventuali periodiche impossibilità o difficoltà ad operare lo scarico dovute, ad esempio, alle variazioni del tirante del corpo idrico ricettore o a qualsiasi altra causa;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- il concessionario dovrà munirsi, prima dell'inizio dei lavori e per le opere che lo richiedono, dell'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 9/83 e disciplina correlata e dell'art. 89 del DPR 380/2001, ed ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;

- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, che si intendono integralmente richiamate nel presente decreto;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Ripell S.r.l., via Regina Margherita, 6 - sede operativa via Celentane n.52 zona ASI, Solofra;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50.06.00);
- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50.09);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (50.13.01);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Solofra.

Biagio Franza